Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 4 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 4 MARZO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del Debito redimibile 3,50 per cento netto, categoria I, sorteggiate nella 30ª estrazione del 15 febbraio 1940-XVIII.

(861)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° febbraio 1940-XVIII, n. 81.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1937-38.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 31.097.817.753,86
delle quali furono riscosse . . . . » 28.698.940.808,81

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2.398.876.945,05

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 40.632.189.843,82
delle quali furono pagate . . . . . » 31.251.551.024,47

e rimasero da pagare . . . . . . L. 9.380.638.819,35

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1937-38 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata . . . . L. 27.468.005.244,47
Spesa . . . . » 38.642.146.549,67

Disavanzo effettivo . . . — L. 11.174.141.305,20

Movimento di capitali.

Entrata . . . . L. 3.629.812.509,39
Spesa . . . . » 1.990.043.294,15

Avanzo per movimento di capitali . + L. 1.639.769.215,24

Riepilogo generale.

Entrata . . . . L. 31.097.817.753,86
Spesa . . . . » 40.632.189.843,82

Disavanzo finale . . . — L. 9.534.372.089,96

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1936-37 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 5.555.312.227,57
delle quali furono riscosse . . . . » 2.913.048.814,59

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2.642.263.412,98

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 11.951.502.247,69
delle quali furono pagate . . . . . » 8.679.988.814,35

e rimasero da pagare . . . . . . L. 3.271.513.433,34

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1937-38.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 1) . L. 2.398.876.945,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 2.642.263.412,98
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna 8 del riassunto generale) . . . . » 526.698.829,77

Residui attivi al 30 giugno 1938 . . . L. 5.567.839.187,80

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 2)	L.	9.380.638.819,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	3.271.513.433,34
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	12.652.152.252,69

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 42.368.897.816,53 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	31.097.817.753,86
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1937 L. 12.165.556.071,05		
al 30 giug. 1938 » 11.951.502.247,69	»	214.053.823,36
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1938	»	42.368.897.816,53
	L.	73.680.769.393,75

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1937	L.	32.995.996.750,73
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38	»	40.632.189.843,82
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1937 L. 5.604.815.105,16		
al 30 giug. 1938 » 5.555.312.227,57	»	49.502.877,59
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	L.	3.079.921,61
	L.	73.680.769.393,75

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 3.079.921,61 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1937-38, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

finanze, in	L.	1.037.840.462,21
delle quali furono riscosse	»	1.026.638.732,54
e rimasero di riscuotere	L.	11.201.729,67

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite in	L.	1.037.840.462,21
delle quali furono pagate	»	857.358.278,36
e rimasero da pagare	L.	180.482.183,85

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37

restano determinate in	L.	104.004.670,89
delle quali furono riscosse	»	103.525.235,20
e rimasero da riscuotere	L.	479.435,69

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano

determinate in	L.	166.054.169,24
delle quali furono pagate	»	155.790.188,96
e rimasero da pagare	L.	10.263.980,28

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle ntrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 10)	L.	11.201.729,67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	»	479.435,69
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	46.013.230,45
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	57.694.395,81

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 11)	L.	180.482.183,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	10.263.980,28
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	190.746.164,13

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1937-38, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937	L.	4.277,10
Entrate dell'esercizio 1937-38	»	1.037.840.462,21
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		—
	L.	1.037.844.739,31

Passività:

Spese dell'esercizio 1937-38	L.	1.037.840.462,21
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		—
Differenza attiva al 30 giugno 1938	»	4.277,10
	L.	1.037.844.739,31

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

delle finanze, in	L.	41.813.326,20
delle quali furono riscosse	»	23.139.347,63
e rimasero da riscuotere	L.	18.673.978,57

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-1938, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

stabilite in	L.	44.095.454,10
delle quali furono pagate	»	16.509.183,94
e rimasero da pagare	L.	27.586.270,16

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 restano deter-

minate in	L.	8.325.947,77
delle quali furono riscosse	»	7.880.160,49
e rimasero da riscuotere	L.	445.787,28

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 restano determinate

in	L.	25.465.836,22
delle quali furono pagate	»	13.566.245,05
e rimasero da pagare	L.	11.899.591,17

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-1938 (art. 17)	L.	18.673.978,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19)	»	445.787,28
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	801.771 —
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	19.921.536,85

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 18)	L.	27.586.270,16
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	11.899.591,17
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	39.485.861,33

Art. 23.

È accertata nella somma di L. 18.198.245,53 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1937-38, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38			L.	41.813.326,20
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:				
Accertati:				
al 1° luglio 1937	L.	25.486.622,25		
al 30 giugno 1938	»	25.465.836,22		
				20.786,03
Differenza passiva al 30 giugno 1938			»	18.198.245,53
			L.	60.032.357,76

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1937 . .	L.	15.936.903,66
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38 .	»	44.095.454,10
Pareggio nei residui attivi	»	—
	L.	60.032.357,76

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno,

in	L.	88.980.100,77
delle quali furono riscosse	»	88.304.670,76
e rimasero da riscuotere	L.	675.430,01

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-1938 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite in	L.	89.235.697,13
delle quali furono pagate	»	80.042.413,78
e rimasero da pagare	L.	9.193.283,35

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

1936-37 restano determinate in . . .	L.	16.427.752,98
delle quali furono riscosse	»	4.122.079,59
e rimasero da riscuotere	L.	12.305.673,39

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-

1937 restano determinate in	L.	15.194.234,87
delle quali furono pagate	»	11.243.542,19
e rimasero da pagare	L.	3.950.692,68

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-1938 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-1938 (articolo 24)	L.	675.430,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26).	»	12.305.673,39
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . .	»	1.734,03
Residui attivi al 30 giugno 1938 . .	L.	12.982.837,43

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 25).	L.	9.193.283,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27).	»	3.950.692,68
Residui passivi al 30 giugno 1938 . .	L.	13.143.976,03

Art. 30.

È accertata nella somma di L. 5.210.315,10 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937 . .			L.	4.923.302,34
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-1938			»	88.980.100,77
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1937 . .	L.	16.030.053,41		
al 30 giugno 1938 .	»	15.194.234,87		
			»	835.818,54
			L.	94.739.221,65

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1937-38.			L.	89.235.697,13
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1937 .	L.	16.720.962,40		
al 30 giugno 1938 .	»	16.427.752,98		
			»	293.209,42
Differenza attiva al 30 giugno 1938. .			»	5.210.315,10
			L.	94.739.221,65

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

dell'interno, in	L.	2.816.619,47
delle quali furono riscosse	»	2.705.467,53
e rimasero da riscuotere	L.	111.151,94

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-1938, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.942.572,33
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.948.751,78

e rimasero da pagare . . . . L. 993.820,55

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in . . . L. 29.280,75
delle quali furono riscosse . . . . . » 19.603,47

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 9.677,28

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-1937 restano determinate in . . . . L. 1.834.059,22
delle quali furono pagate . . . . . . » 984.582,97

e rimasero da pagare . . . . L. 849.476,25

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-1938 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-1938 (art. 31)	L.	111.151,94
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33)	»	9.677,28
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). . .	»	1.673,19
Residui attivi al 30 giugno 1938 . . .	L.	122.502,41

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-1938 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 32)	L.	993.820,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	849.476,25
Residui passivi al 30 giugno 1938 . . .	L.	1.843.296,80

Art. 37.

È accertata nella somma di L. 28.526,07 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937 . .		L.	23.200,60
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38		»	1.816.619,47
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:			
Accertati:			
al 1° luglio 1937 . . L.	1.970.851,46		
al 30 giugno 1938 . .	1.834.059,22	»	136.792,24
		L.	2.976.612,31

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1937-38		L.	2.942.572,33
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:			
Accertati:			
al 1° luglio 1937 . . . L.	34.794,66		
al 30 giugno 1938 . . . »	29.280,75	»	5.513,91
Differenza attiva al 30 giugno 1938 . .		»	28.526,07
		L.	2.976.612,31

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 5.236.133,40
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.954.871,25

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 281.262,15

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . L. 5.663.789,15
delle quali furono pagate . . . . . » 4.293.656,02

e rimasero da pagare . . . . L. 1.370.133,13

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.369.898,76
delle quali furono riscosse . . . . . » 278.049,72

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.091.849,04

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.439.968,94
delle quali furono pagate . . . . . » 708.300,38

e rimasero da pagare . . . . L. 731.668,56

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 38)	L.	281.262,15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	»	1.091.849,04
Somme riscosse e non versate in **Tesoreria (colonna s** del conto consuntivo)	»	2.151,80
Residui attivi al 30 giugno 1938 . . .	L.	1.375.262,99

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 39) . .	L.	1.370.133,13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41)	»	731.668,56
Residui passivi al 30 giugno 1938 . .	L.	2.101.801,69

Art. 44.

È accertata nella somma di L. 989.034,86 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937 . .			L.	1.247.561,61
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38			»	5.236.133,40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:				
Accertati:				
al 1° luglio 1937 .	L.	1.647.572,44		
al 30 giugno 1938 .	»	1.439.968,94	»	207.603,50
			L.	6.691.298,51

Passività:

Spese dell'esercizio 1937-38 . . .			L.	5.663.789,15
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:				
Accertati:				
al 1° luglio 1937 .	L.	1.408.373,26		
al 30 giugno 1938 .	»	1.369.898,76		38.474,50
Differenza attiva al 30 giugno 1938				989.034,86
			L.	6.691.298,51

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 640.767.728,82
delle quali furono riscosse . . . . . » 527.600.255,44

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 113.167.473,38

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 640.767.728,82
delle quali furono pagate . . . . . » 462.913.261,29

e rimasero da pagare . . . . . . L. 177.854.467,53

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in . . . L. 91.707.402,08
delle quali furono riscosse . . . . » 58.199.277,72

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 33.508.124,36

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in . . . L. 122.381.200,38
delle quali furono pagate . . . . . » 61.828.209,05

e rimasero da pagare . . . . . . L. 60.552.991,33

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-1938 (art. 45)	L.	113.167.473,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)	»	33.508.124,36
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1938 . . .	L.	146.675.597,74

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 46) . .	L.	177.854.467,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 48)	»	60.552.991,33
Residui passivi al 30 giugno 1938 . .	L.	238.407.458,86

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e

foreste, in	L.	29.154.255,49
delle quali furono riscosse	»	22.464.557,85
e rimasero da riscuotere	L.	6.689.697,64

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio me-

desimo, sono stabilite in	L.	29.154.255,49
delle quali furono pagate	»	17.749.675,96
e rimasero da pagare	L.	11.404.579,53

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

1936-37 restano determinate in . . .	L.	17.078.635,10
delle quali furono riscosse	»	8.737.842,95
e rimasero da riscuotere	L.	8.340.792,15

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio

1936-37 restano determinate in . . .	L.	24.363.593,48
delle quali furono pagate	»	11.424.276,38
e rimasero da pagare	L.	12.939.317,10

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 51)	L.	6.689.697,64
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	»	8.340.792,15
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . .	»	1.981.680,64
Residui attivi al 30 giugno 1938 . .	L.	17.012.170,43

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 52)	L.	11.404.579,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 54)	»	12.939.317,10
Residui passivi al 30 giugno 1938 . .	L.	24.343.896,63

Art. 57.

È accertata nella somma di L. 7.897.165,72 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	29.154.255,49
Differenza passiva al 30 giugno 1938	»	7.897.165,72
	L.	37.051.421,21

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1937	L.	7.893.440,72
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38	»	29.154.255,49
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:		
Accertati:		
al 1° luglio 1937 . L. 17.082.360,10		
al 30 giugno 1938 . » 17.078.635,10	»	3.725 —
	L.	37.051.421,21

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1937-38, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	11.847.727,05
Spesa	»	11.360.945,99
Differenza	L.	486.781,06

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 82.

Norme per l'assunzione al grado iniziale e la promozione al grado 12° del personale di gruppo C dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1936-XIV, n. 237, sull'applicazione dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, al personale di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, sul riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile convertito nella legge 28 aprile 1938-XVI, n. 640, che ha, fra l'altro, istituito il grado 13° nel ruolo del personale di gruppo *C* di detta Amministrazione centrale;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale della marina mercantile è assunto secondo le disposizioni generali concernenti le nomine nei ruoli di personale d'ordine ed è promosso al grado 12° con l'osservanza del disposto dell'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 83.

Autorizzazione al comune di Parma di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo con la tariffa della classe C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 7 agosto 1939 con la quale il comune di Parma, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *D*, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare a tempo indeterminato le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *C*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione limitatamente al biennio 1939-1940;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità della civica azienda;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Parma è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *C*, fino al 31 dicembre 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria a collocare fuori ruolo un funzionario di gruppo A trasferito dal ruolo provinciale del Tesoro a quello dell'Amministrazione centrale delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero delle finanze è autorizzato a mettere fuori ruolo a disposizione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con decorrenza dal 1° novembre 1939-XVIII, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, un funzionario di grado 5° o 6°, gruppo *A*, trasferito dal ruolo degli Uffici provinciali del tesoro in quello della carriera amministrativa centrale delle Finanze per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 277. — D'ELIA

(811)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Riconoscimento e conferma nella qualità di Consiglieri nazionali della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Antonino D'Aroma e Gino Pierantoni e decadenza dalla qualità medesima del fascista Corrado Marchi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Antonino D'Aroma è nominato vice-presidente della Corporazione dello spettacolo in sostituzione del fascista Gino Pierantoni;

Visto il proprio decreto di medesima data, con cui il fascista Gino Pierantoni cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione dello spettacolo e viene nominato consigliere effettivo della stessa Corporazione in sostituzione del fascista Corrado Marchi;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale ai fascisti Gino Pierantoni e Corrado Marchi per la carica, rispettivamente, di vice presidente e di componente della Corporazione dello spettacolo;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonino D'Aroma per la carica di vice presidente della Corporazione dello spettacolo.

Al fascista Gino Pierantoni è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione dello spettacolo, cessando per la qualifica di vice presidente della stessa Corporazione.

Il fascista Corrado Marchi decade dalla qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni a seguito della cessazione dalla carica di componente la Corporazione dello spettacolo.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

(876) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Giuseppe Bleiner è stato nominato vice presidente della Corporazione predetta su designazione del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Giovanni Pala a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del fascista Bleiner Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Pala è nominato vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del fascista Giuseppe Bleiner che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

(814) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Giovanni Pala è stato nominato vice presidente della predetta Corporazione su designazione del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Luigi Rizzo a vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Giovanni Pala;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Rizzo è nominato vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Giovanni Pala che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

(815) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Filippo Ungaro è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Paolo Pietro Pedani a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Filippo Ungaro;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Paolo Pietro Pedani è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Filippo Ungaro che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(816)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della meccanica;
Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Zuccarelli è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Dino Gardini a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in sostituzione del fascista Gino Zuccarelli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Dino Gardini è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Gino Zuccarelli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione anzidetta.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(817)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Michele Tanzini è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Flaminio Ginnasi a consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in sostituzione del fascista Michele Tanzini;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Flaminio Ginnasi è nominato consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Michele Tanzini che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(818)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1939-XVIII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Metalli Nazionali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 15 successivo, registro n. 7 Corporazioni, foglio 138, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Metalli Nazionali;
Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo, registro n. 7 Corporazioni, foglio 352, con il quale il dott. Angelo Tarchi è stato chiamato a far parte del Consiglio predetto, in sostituzione del comm. Amilcare De Ambris;
Vista la lettera 23 novembre 1939-XVIII, n. 107516, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il fascista Camillo Perrier, in sostituzione del Consigliere nazionale Angelo Tarchi;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Metalli Nazionali è chiamato, quale rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria il fascista Camillo Perrier, in sostituzione del Consigliere nazionale Angelo Tarchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(828)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1940-XVIII.
Norme per la contabilità della gestione delle « lire emigrati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Viste le leggi 15 maggio 1939-XVII, n. 764, e 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882;
Visto il decreto dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute in data 9 febbraio 1939-XVII, relativi alle lire turistiche;

Decretano:

Art. 1.

I cambi da applicare nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati, ai sensi della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 764, e per le altre operazioni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882, comprensivi del premio di cui all'articolo seguente, saranno fissati dal Ministro per le finanze su proposta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le divise provenienti dalle operazioni di cui al presente decreto sono immediatamente acquisite all'Istituto stesso nella sua ordinaria gestione, e le perdite o gli utili derivanti dalle oscillazioni dei cambi andranno a suo carico o a suo beneficio, restando escluso per il R. Tesoro qualsiasi ulteriore onere per questo speciale servizio all'infuori del contributo di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il contributo a carico del R. Tesoro sarà stabilito dal Ministro per le finanze e verrà ripartito come segue:

a) premio a favore di coloro che cedono le valute estere;

b) percentuale a favore delle Banche intermediarie;

c) percentuale a forfait a favore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a copertura delle spese per il relativo servizio.

Art. 3.

Per tutte le operazioni di cui alle leggi 15 maggio 1939-XVII, n. 764, e 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero dovrà tenere, per conto del Tesoro, una contabilità separata da quelle relative alle altre gestioni ad esso affidate.

Per tale contabilità l'Istituto aprirà un conto infruttifero nel quale verranno registrati:

a debito del R. Tesoro:

l'importo in lire corrisposto agli emigrati ed ai rimpatriati e per le altre operazioni, ai sensi del precedente art. 1;

la percentuale a favore delle Banche intermediarie ed a favore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di cui al precedente art. 2;

a credito del R. Tesoro:

l'importo in lire corrisposto agli emigrati ed ai rimpatriati e per le altre operazioni, ai sensi dell'art. 1, al netto del premio;

i versamenti effettuati dal Tesoro quale suo contributo.

Per le partite stornate si procederà agli opportuni riaddebitamenti e riaccreditamenti nel dare e nell'avere del suddetto conto.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per la gestione contemplata dal presente decreto rimetterà un rendiconto mensile all'Ispettore del Tesoro distaccato presso di esso pel controllo delle varie gestioni interessanti l'Erario, il quale, dopo gli opportuni riscontri, lo trasmetterà, munito del suo visto, alla Direzione generale del Tesoro.

Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Messina

Con R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII (registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 306), il signor prof. Guido Bossa è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Messina pel triennio in corso 1938-1940, in sostituzione del signor prof. Guido Izar.

(849)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 20 gennaio 1940-XVIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Palazzuolo di Sinalunga in provincia di Siena.

(848)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 50

del 29 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,14
Francia (Franco)	44,30
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,34
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,14
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,532
Portogallo (Scudo)	0,7216
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,825
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	91,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,325
Id. Id. 5 % (1936)	92,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,475

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori avv. Ugo Spadaro e Francesco Costanzo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(832)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il prof. Pietro Carollo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(833)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 gennaio 1940-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo);
Veduto il proprio provvedimento in data 9 gennaio 1940-XVIII con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del signor Federico Costa membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Bonifacio Tarasco di Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, avente sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Federico Costa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(834)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Monte Giberto, in liquidazione, con sede nel comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 marzo 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Monte Giberto, con sede nel comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 4 marzo 1937-XV col quale si è nominato l'avv. Nicola Luciani commissario liquidatore della Cassa suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. dott. Vincenzo Catalino fu Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Monte Giberto, avente sede nel comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Nicola Luciani.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(835)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 12 posti di vice segretario nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO
PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 giugno 1931-IX, n. 7408;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1937-XV;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 dicembre 1937-XVI;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1936-XIV che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il decreto del DUCE in data 25 marzo 1939-XVII, contenente varianti alle norme di assunzione nel ruolo organico del personale di gruppo *A* del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Vista la propria deliberazione in data 14 novembre 1939-XVIII, registrata alla Corte dei conti il 30 successivo, registro 18 Finanze, foglio 42, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 14 dicembre stesso anno n. 289, con la quale è indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerato che ai termini dell'art. 6 della predetta deliberazione la Commissione esaminatrice del concorso deve essere composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università, del capo del personale del Commissariato e di un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato medesimo, di grado non inferiore al sesto, membri;

Viste le designazioni fatte al riguardo dalle LL. EE. il Ministro per l'educazione nazionale, il Presidente del Consiglio di Stato ed il Presidente della Corte dei conti;

Delibera:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, indetto con provvedimento del 14 novembre 1939-XVIII, è costituita come appresso:

De Marco comm. dott. Angelo, consigliere di Stato, presidente;

Frasca gr. uff. dott. Carlo, primo referendario della Corte dei conti, membro;

Franchini comm. prof. avv. Vittorio, ordinario di storia economica nella Regia università di Bologna, membro;

Cetto comm. avv. Aleardo, capo del personale del Commissariato, membro;

De Dominicis gr. uff. dott. Alberto, ispettore generale del Commissariato, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Nucci Vladimiro, primo segretario del Commissariato.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio, 1940-XVIII

Il Commissario: LOMBROSO

(866)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Potenza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Potenza, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 25 aprile 1940-XVIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del certificato rilasciato dal podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(840)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1940-XVIII, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1940-XVIII, è incorsa la seguente inesattezza che come appresso si rettifica:

A pag. 296, n. 2, in luogo di: « Per le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna ecc. (sede Pisa) » deve leggersi: « Per le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Brindisi, Bologna ecc. (sede Pisa) ».

(847)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII con il quale venne indetto un concorso per esame a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1939-XVIII con il quale ad un candidato del precedente concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle imposte dirette vengono mantenuti i benefici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voti prova orale	Totale
1	Verico Carlo	7.900	9.500	17.400
2	Sanzone Giovanni	7.800	9	16.800
3	Marino Guido	7.866	8.750	16.616
4	Rotunno Carlo	7.366	9.200	16.566
5	Montuori Luigi	7.566	8.950	16.516
6	Fontana Giuseppe	7	9.500	16.500
7	Bobbato Vittorino	7	9.450	16.450
8	Caramazza Bernardo	7.666	8.700	16.366
9	Tomaselli Antonino	7.266	9.095	16.361
10	Gatto Francesco	8.333	8	16.333
11	Nazzaro Almerino	7.700	8.600	16.300
12	Raia Calogero	7.233	9	16.233
13	Coletta Mario	8.116	8.100	16.216
14	Pisani Marco	7.833	8.300	16.133
15	Schifano Pietro	7	9	16
16	Zantonelli Armando	7.866	8	15.866
17	Platania Vittorio	7.516	8.300	15.816
18	Botticelli Ugo	7.900	7.900	15.800
19	Mela Ernesto	7	8.750	15.750
20	Vassallo Federico	7.666	8.050	15.716
21	Libraco Francesco	7.500	8.200	15.700
22	Lenci Orfeo	7.483	8.200	15.683
23	Vignoli Celso	7.483	8.190	15.673
24	Baldinelli Rifredo	7.500	8.150	15.650
25	Dente Rocco	7.850	7.790	15.640
26	Vassallo Vito	7.883	7.750	15.633
27	Sollecito Raffaele	7.833	7.790	15.623
28	Luongo Vittorio	7	8.600	15.600
29	Nardelli Antonio	7	8.590	15.590

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voti prova orale	Totale
30	Castaldi Guido	7.433	8.150	15.583
31	Tanzi Leonardo	7.333	8.200	15.533
32	Freccero Mario Albino	7	8.500	15.500
33	Pisano Egidio	7	8.490	15.490
34	Luceri Donato	7	8.480	15.480
35	Reale Saverio Mario	7.366	8.100	15.466
36	Marchetto Rodolfo	7	8.400	15.400
37	Pelilli Vincenzo	7	8.390	15.390
38	Brigante Mario	7	8.360	15.360
39	Alongi Salvatore	7.450	7.900	15.350
40	Iori Angelo	7.300	8	15.300
41	Cao Amedeo	7.766	7.500	15.266
42	Lanata Ferruccio Silvio	7	8.250	15.250
43	Schlehan Antonio	7	8.240	15.240
44	Lestingi Italo	7.450	7.780	15.230
45	Massa Rosario	7.250	7.970	15.220
46	Cannarsa Gennaro	7	8.200	15.200
47	Tanda Italio	7.300	7.860	15.160
48	Vaccaro Mario	7	8.150	15.150
49	Zini Pietro	7.716	7.400	15.116
50	Soro Vincenzo	7	8.100	15.100
51	De Rubertis Luigi	7	8.050	15.050
52	Cortellazzo Manlio	7.366	7.650	15.016
53	Piccolo Giuseppe, antemarcia	7	8.010	15.010
54	Pozone Renato	7	8.005	15.005
55	Veneziano Ivo	7	8.003	15.003
56	Lacava Pietrangelo	7	8	15
57	Bruno Nivo	7.483	7.500	14.983
58	Frigerio Raffaele	7.366	7.600	14.966
59	Chevanne Andrea	7	7.950	14.950
60	Pellegrino Domenico	7	7.940	14.940
61	Cutolo Felice	7	7.930	14.930
62	Moretti Vincenzo	7	7.900	14.900
63	Lambert-Gardini Giorgio	7.033	7.850	14.883
64	Imanon Aldo, orfano di guerra	7	7.880	14.880
65	Di Pillo Giuseppe	7	7.860	14.860
66	Cassini Giulio	7.200	7.650	14.850
67	Catalano Giovanni	7	7.830	14.830
68	Lasorsa Attilio	7	7.800	14.800
69	Vellante Salvatore	7.283	7.500	14.783
70	Muratorio Silvio	7	7.780	14.780
71	Marino Antonino	7	7.770	14.770
72	Pasqualini Ugo	7	7.750	14.750
73	Cuozzo Angelo	7.233	7.500	14.733
74	Migliorisi Giovanni	7	7.700	14.700
75	De Luca Filippo	7.683	7	14.683
76	De Gaetano Giuseppe	7.433	7.240	14.673
77	Pintor Giovanni	7.450	7.220	14.670
78	De Rosa Livio	7.650	7	14.650
79	Curto Pancrazio	7.633	7	14.633
80	Messina Vincenzo	7.216	7.400	14.616
81	D'Apolito Giovanni	7	7.600	14.600
82	Catacchio Ubaldo	7.566	7	14.566
83	D'Egidio Giuseppe	7.400	7.160	14.560
84	Battaglia Luigi	7	7.550	14.550
85	Califano Enrico	7	7.540	14.540
86	Altieri Vincenzo Carmine	7	7.530	14.530
87	Montoro Paolo	7	7.520	14.520
88	Neri Vittorio	7	7.510	14.510
89	Vassetti Mario	7	7.500	14.500
90	Posca Giuseppe Antonio	7	7.490	14.490
91	Vingiani Catello	8.483	6	14.483
92	Malvasi Mario	7	7.480	14.480
93	Adelfio Gaspare	7	7.470	14.470
94	D'Ippolito Ettore, ex combattente	7	7.460	14.460
95	Famiglietti Giuseppe	7.650	6.800	14.450
96	Nizzoli Salvatore	7.316	7.100	14.416
97	Finardi Longino	7	7.400	14.400
98	Piana Salvatore	7.383	7	14.383
99	Lo Bosco Pasquale	7	7.370	14.370
100	Majeli Sebastiano	7.366	7	14.366
101	La Spina Carlo	7.350	7.010	14.360
102	Trimarchi Guglielmo	7	7.350	14.350
103	Rosatto Andrea	7.333	7.010	14.343
104	Rosso Eugenio Maria	7	7.340	14.340
105	Lo Verme Rosario	7	7.330	14.330
106	Marino Vincenzo	7	7.320	14.320

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voti prova orale	Totale
107	Riella Francesco Giovanni	7.300	7	14.300
108	Pierri Renato	7.033	7.250	14.283
109	Galli Mario	7	7.280	14.280
110	Agrimi Renato, orf. di guerra	7	7.270	14.270
111	Cappellini Giovanni	7	7.260	14.260
112	De Tata Italo	7	7.250	14.250
113	Mattioli Arnaldo	7.233	7	14.233
114	Salone Vito	7.216	7	14.216
115	Tordo Paolo, coniugato	7.200	7.010	14.210
116	Gioffrè Alfredo	7	7.200	14.200
117	Siragusa Luigi	7	7.190	14.190
118	Ardizzone Francesco	7	7.180	14.180
119	Zeuli Antonio	7	7.170	14.170
120	Bavaresco Luigi	7	7.150	14.150
121	Camponi Mario	7	7.110	14.110
122	Pellingra Giuseppe	7	7.100	14.100
123	Desideri Lazzaro, coniugato	7.383	6.700	14.083
124	Micarelli Italo	7	7.050	14.050
125	Tanlongo Bernardo, antemarcia	7	7.040	14.040
126	Rassu Francesco	7	7	14
127	Barbieri Eugenio, orf. di guerra	7.483	6.500	13.983
128	Apreda Domenico	7.966	6	13.966
129	Di Pietro Letterio	7	6.960	13.960
130	Santanastaso Salvatore	7	6.950	13.950
131	Pennisi Tommaso	7	6.940	14.940
132	Crescitelli Carmine	7	6.900	13.900
133	Rizzo Luigi	7	6.880	13.880
134	Garofalo Camillo	7	6.800	13.800
135	Macchi Giovanni Guido	7	6.770	13.770
136	D'Angelo Salvatore	7	6.750	13.750
137	Di Salvo Giovanni	7.733	6	13.733
138	Basile Luigi, coniugato	7	6.650	13.650
139	Riina Salvatore	7	6.600	13.600
140	Margani Ugo	7.266	6.250	13.516
141	Craglia Vittorio	7	6.510	13.510
142	Barbato Beniamino	7	6.500	13.500
143	Vetulli Agatino	7	6.450	13.450
144	Peluso Salvatore	7	6.440	13.440
145	Meo Carlo	7	6.400	13.400
146	Rio Santo	7	6.350	13.350
147	Corona Giuseppe	7.733	6	13.333
148	Vinciguerra Michele, coniugato	7	6.300	13.300
149	Ottaviano Paolo	7	6.250	13.250
150	Taverniti Giuseppe, orfano di guerra	7	6.240	13.240
151	Romano Ettore	7	6.230	13.230
152	Costarelli Francesco, orfano di guerra	7	6.220	13.220
153	Lanciano Francesco	7	6.200	13.200
154	Alemanno Antonio	7	6.190	13.190
155	Principe Luigi	7	6.180	13.180
156	Castriota-Scanderbeg Giulio	7	6.100	13.100
157	De Anna Michele	7	6.050	13.050
158	Ramistella Vito	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Verico Carlo
2. Sansone Giovanni
3. Marino Guido
4. Rotunno Carlo
5. Montuori Luigi
6. Fontana Giuseppe
7. Bobbato Vittorino
8. Caramazza Bernardo
9. Tomaselli Antonino
10. Gatto Francesco
11. Nazzaro Almerino
12. Raia Calogero
13. Coletta Mario
14. Pisani Marco
15. Schifano Pietro
16. Santonelli Armando
17. Platania Vittorio
18. Botticelli Ugo
19. Mela Ernesto
20. Vassallo Federico
21. Librace Francesco
22. Lenci Orfeo
23. Vignoli Celso
24. Baldinelli Rifredo
25. Dente Rocco
26. Vassallo Vito
27. Sollecito Raffaele
28. Luongo Vittorio
29. Nardelli Antonio
30. Castaldi Guido
31. Tanzi Leonardo
32. Freccero Mario Albino
33. Pisano Egidio
34. Luceri Donato
35. Reale Saverio Mario
36. Marchetto Rodolfo
37. Pelilli Vincenzo
38. Brigante Mario
39. Alongi Salvatore
40. Iori Angelo
41. Cao Amedeo
42. Lanata Ferruccio Silvio
43. Schiehan Antonio
44. Lestingi Italo
45. Massa Rosario
46. Cannarsa Gennaro
47. Tanda Italo
48. Vaccaro Mario
49. Zini Pietro
50. Soro Vincenzo
51. De Rubertis Luigi
52. Cortellazzo Manlio
53. Piccolo Giuseppe, antemarcia
54. Pozone Renato
55. Veneziano Ivo
56. Lacava Pietrangelo
57. Bruno Nino
58. Frigerio Raffaele
59. Chevanne Andrea
60. Pellegrino Domenico
61. Cutolo Felice
62. Moretto Vincenzo
63. Lambert-Gardini Giorgio
64. Imanon Aldo, orfano di guerra
65. Di Pillo Giuseppe
66. Cassini Giulio
67. Catalano Giovanni
68. Lasorsa Attilio
69. Vellante Salvatore
70. Muratorio Silvio
71. Marino Antonino
72. Pasqualini Ugo
73. Cuozzo Angelo
74. Migliorisi Giovanni
75. De Luca Filippo
76. De Gaetano Giuseppe
77. Pintor Giovanni
78. De Rosa Livio
79. Curto Pancrazio
80. Messina Vincenzo
81. D'Apolito Giovanni
82. Catacchio Ubaldo
83. D'Egidio Giuseppe
84. Battaglia Luigi
85. Califano Enrico
86. Altieri Vincenzo Carmine
87. Montoro Paolo
88. Neri Vittorio
89. Vassetti Mario
90. Posca Giuseppe Antonio
91. Vingiani Catello
92. Malvasi Mario
93. Adelfio Gaspare
94. D'Ippolito Ettore, ex combattente
95. Famiglietti Giuseppe
96. Agrimi Renato, orfano di guerra
97. Tanlongo Bernardo, antemarcia
98. Barbieri Eugenio, orfano di guerra
99. Taverniti Giuseppe, orfano di guerra
100. Costarelli Francesco, orfano di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Nizzoli Salvatore
2. Finardi Longino
3. Piana Salvatore
4. Lo Bosco Pasquale
5. Majelli Sebastiano
6. La Spina Carlo
7. Trimarchi Guglielmo
8. Rosatto Andrea
9. Rosso Eugenio Maria
10. Lo Verme Rosario
11. Marino Vincenzo
12. Riela Francesco Giovanni
13. Pierri Renato
14. Gallo Mario
15. Cappellini Giovanni
16. De Tata Italo
17. Mattioli Arnaldo
18. Salone Vito
19. Tordo Paolo, coniugato
20. Gioffrè Alfredo
21. Siragusa Luigi
22. Ardizzone Francesco
23. Zeuli Antonio
24. Bavaresco Luigi
25. Camponi Mario
26. Pellingra Giuseppe
27. Desideri Lazzaro, coniugato
28. Miccarelli Italo
29. Rassu Francesco
30. Apreda Dominico
31. Di Pietro Letterio
32. Santonastaso Salvatore
33. Pennisi Tommaso
34. Crestitelli Carmine
35. Rizzo Luigi
36. Garofalo Camillo
37. Macchi Giovanni Guido
38. D'Angelo Salvatore
39. Di Salvo Giovanni
40. Basile Luigi, coniugato
41. Riina Salvatore
42. Margani Ugo
43. Craglia Vittorio
44. Barbato Beniamino
45. Vetulli Agatino
46. Peluso Salvatore
47. Meo Carlo
48. Rio Santo
49. Corona Giuseppe
50. Vinciguerra Michele, coniugato
51. Ottaviano Paolo
52. Romano Ettore
53. Lanciano Francesco
54. Alemanno Antonio
55. Principe Luigi
56. Castriota-Scanderbeg Giulio
57. De Anna Michele
58. Ramistella Vito

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(839)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.